



**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Registro – Classif:
I.5.i.q.1/2021/2

Allegati: 3 (- nota DGSAF
24870-A-28.10.2021; *flusso di
controllo delle movimentazioni;
elenco associazioni*)

Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari di Sanità Animale

CSN c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo

CRN acquacoltura c/o IZS delle Venezie

Associazione Piscicoltori Italiani (API)
apiacquacoltura@pec.it
info@acquacoltura.org

e p.c

Associazioni di categoria

DGSAF Ufficio 3
a.maroni@sanita.it

**OGGETTO: Sistema I&R – acquacoltura – gruppo specie “pesci” – documento di
accompagnamento informatizzato da BDN**

Considerati gli esiti degli incontri inerenti all'oggetto effettuati dalla scrivente Direzione Generale con rappresentanti dell'API, del CSN e del CRN acquacoltura, oltre che la risoluzione delle problematiche tecniche che avevano determinato la sospensione, con nota 1192/2022, dell'obbligo di compilazione informatizzata in BDN del documento stesso

SI COMUNICA CHE

a partire dal 28 luglio 2022 è obbligatorio l'uso delle funzionalità in BDN per la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato per il gruppo specie “pesci”, come descritto nella nota DGSAF 24870-P-28.10.2021, che, ad ogni buon fine, si allega precisando che la tabella riportata in allegato 2 di tale nota è sostituita dall'allegato 2 della presente comunicazione.

Si precisa che le funzionalità in oggetto sono già disponibili in BDN, per cui se ne raccomanda l'utilizzo in modo che gli operatori sappiano adoperarle in tempo utile.

Al fine di poter operare in BDN per gli adempimenti di competenza, si invitano gli operatori o loro delegati che ancora non l'avessero fatto a richiedere l'account selezionando la funzione "richiedi account" sul portale www.vetinfo (in alto a destra sul display).

Si raccomanda inoltre alle ASL di verificare l'aggiornamento in BDN di tutte le informazioni inerenti alle registrazioni, ai riconoscimenti e alle categorie sanitarie per gli allevamenti di pesce di competenza, al fine di limitare ripercussioni sulle attività degli operatori.

Si ringrazia per la collaborazione e per il lavoro di diffusione delle informazioni agli operatori del settore.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Dr. Pierdavide Lecchini

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Direttore dell'Ufficio 2: dottor M. Ianniello
Responsabile sistema I&R: dottoressa A. Sorgente
dgsaf@dpstacert.sanita.it

Allegato 1

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FUNZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE AUTOMATICA DELLE MOVIMENTAZIONI A PARTIRE DALLE INFORMAZIONI REGISTRATE DALL'OPERATORE NEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

L'operatore (o suo delegato) dello stabilimento di partenza degli animali, prima del movimento in uscita, produce e registra con tutte le informazioni previste il modello 4 informatizzato in BDN, di seguito denominato documento di accompagnamento.

La BDN rende disponibile per l'operatore o suo delegato, oltre che per l'autorità competente, le informazioni inerenti ai documenti di accompagnamento per movimentazioni in uscita o in entrata di competenza.

Gli operatori degli stabilimenti di uscita ed ingresso possono registrare, entro il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo degli animali indicata nel documento stesso (sezione "trasporto"), le informazioni dell'uscita/ingresso in BDN confermando o meno i dati registrati al momento della produzione del documento di accompagnamento informatizzato.

Il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo il sistema informativo verifica la registrazione del movimento e, se non già registrato dall'operatore, i movimenti di uscita/ingresso sono registrati automaticamente in BDN utilizzando le informazioni del documento di accompagnamento informatizzato e tale registrazione costituisce comunicazione alla ASL ai sensi della normativa vigente.

In ogni caso l'operatore deve verificare, ed eventualmente rettificare, quanto registrato automaticamente dalla BDN in base alle informazioni registrate nel documento di accompagnamento.

Le movimentazioni in entrata non sono registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel documento di accompagnamento nei casi di:

- a) annullamento del documento di accompagnamento entro 7 giorni da parte dell'operatore dello stabilimento di origine;
- b) rifiuto del documento di accompagnamento da parte dell'operatore destinatario entro 7 giorni. La notifica del rifiuto è disponibile in BDN per l'operatore della struttura di origine e alla ASL competente su di essa che verificherà la rettifica, nei tempi previsti, della relativa registrazione in uscita dallo stabilimento di origine.

Le informazioni tecniche inerenti alla funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni a partire dal documento di accompagnamento per le varie specie animali sono disponibili in specifica sezione del portale internet www.vetinfo.it.

Inoltre, per eventuali ulteriori informazioni tecniche, gli operatori e le Autorità competenti contattare il CSN tramite call-center e mail.

ALLEGATO 2

FLUSSO DI CONTROLLO PREVISTO PER LE MOVIMENTAZIONI

La seguente tabella aggiorna e sostituisce quella riportata in allegato 2 della nota DGSAF 24870-P-28.10.2021

CATEGORIE (Reg. UE 2020/689/UE)	FLUSSO DI CONTROLLO IN BDN DELLE MOVIMENTAZIONI	
	Riceve/destina animali di acquacoltura da	Validazione esplicita del documento di accompagnamento da parte dell'ASL
Categoria 1 - indenne	Riceve solo da 1 Destina a tutti	 NO
Categoria 2 - in fase di eradicazione	Riceve solo da 1 e 2 Destina a 2, 3, e 4	 Sì se da 2 a 2
Categoria 3 - sorveglianza attiva	Riceve da 1, 2 e 3 Destina a 3, 4	 NO
Categoria 4 - sorveglianza passiva	Riceve da 1, 2, 3, 4 Destina solo a 4	 NO
Non necessita di categoria	Non soggetta a vincoli qualora movimenti specie non sensibili	 NO[^]

[^]Per le movimentazioni di pesci delle specie sensibili è sempre necessaria la validazione dell'ASL competente territorialmente.

Le movimentazioni di pesce per la semina in acque pubbliche (*a scopo di ripopolamento oppure di pesca sportiva*) possono avvenire solo se lo stabilimento di partenza è di categoria 1.